

Allegato "A" del n. 103/69 di Repertorio

STATUTO

Art. 1 Denominazione, sede e durata

La Fondazione, avente natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, è denominata: **BFZ Sostegno alla disabilità Ente del Terzo Settore - E.T.S.** con sede in Vaprio d'Adda, Piazza Chiesa n. 8.

La Fondazione utilizzerà nella sua denominazione, ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, le locuzioni "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "E.T.S.".

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 Scopo

La Fondazione, Ente del Terzo Settore (E.T.S.), è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 e sue successive modifiche e integrazioni.

La Fondazione opera prioritariamente nell'ambito della promozione, realizzazione e sostegno di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità, con particolare riferimento alla costruzione e attuazione di progetti di vita individuali, finalizzati all'autonomia personale, all'inclusione sociale e alla partecipazione alla vita della comunità.

	In tale ambito, la Fondazione promuove e realizza:	
	• interventi e servizi nell'area dell'abitare, anche attra-	
	verso soluzioni residenziali, percorsi di autonomia abitativa e	
	forme di convivenza supportata;	
	• servizi educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari;	
	• attività di formazione e inserimento lavorativo;	
	• attività di socializzazione, partecipazione e inclusione	
	nella comunità;	
	• interventi di supporto alle famiglie e ai caregiver;	
	• iniziative realizzate in collaborazione con enti pub-	
	blici, enti del Terzo Settore e altri soggetti del territorio;	
	• attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e	
	continuativa, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.	
	La Fondazione promuove altresì attività di informazione, for-	
	mazione e promozione culturale sui temi sociali, con particolare	
	riferimento alla disabilità e all'inclusione.	
	Le attività sopra indicate sono svolte nel quadro delle attività	
	di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.	
	La Fondazione opera nell'ambito della Regione Lombardia e può	
	collaborare con organismi anche a livello extra regionale ed	
	internazionale.	
	La Fondazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità	
	di solidarietà sociale anche in ambito socio-sanitario ed in	
	particolare si propone di realizzare i seguenti obiettivi elen-	
	cati a titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	2	

• interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (punto "a" elenco art.5 d.lgs. 117/17);

• prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni (punto "c" elenco art.5 del d.lgs. 117/17);

• educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (punto "d" elenco art.5 D.lgs. 117/17);

• ricerca scientifica di particolare interesse sociale (punto "h" elenco art.5 D.lgs. 117/17);

• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 (punto "i" art.5 elenco D.lgs. 117/17);

• servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (punto "m" art.5 elenco D.lgs. 117/17);

• servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento

	nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui	
	all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revi-	
	sione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui	
	all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016,	
	n. 106 (punto "p" elenco art.5 D.lgs. 117/17);	
	• alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle	
	infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni,	
	nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo	
	diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, for-	
	mativi o lavorativi (punto "q" elenco art.5 D.lgs. 117/17);	
	• organizzazione e gestione di attività sportive dilettan-	
	tistiche (punto "t" elenco art.5 D.lgs. 117/17);	
	• beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di	
	alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166,	
	e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o ser-	
	vizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di inte-	
	resse generale a norma dell'articolo 5 (punto "u" elenco art.5	
	D.lgs. 117/17);	
	• riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata (punto "z" elenco art.5	
	D.lgs. 117/17).	
	La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle sopra	
	menzionate, a condizione che le stesse siano secondarie e stru-	
	mentali rispetto alle attività di interesse generale di cui	
	sopra. Le attività diverse sono individuate con apposito atto	
	4	

deliberativo adottato dal Consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i..

La Fondazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 3 Patrimonio

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio potrà essere incrementato da beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da offerte, lasciti, oblazioni, donazioni, eredità e legati destinati all'incremento del patrimonio medesimo per il raggiungimento dei fini istituzionali, dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione espressamente destinati a fondo di dotazione, frutti e dai proventi derivanti da ogni operazione economico e finanziaria relativa ai detti beni.

Ai fini della personalità giuridica il patrimonio della Fondazione non potrà risultare inferiore e mantenuto nel tempo, a

	seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo	
	Settore, al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legi-	
	slativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.	
	Art. 4 Fondo della gestione	
	Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi	
	della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali,	
	purché non destinati all'incremento del patrimonio:	
	• le rendite del patrimonio;	
	• i contributi e i finanziamenti di privati o di società	
	private;	
	• le elargizioni di enti e privati;	
	• le entrate derivanti da iniziative promosse dalla Fonda-	
	zione e da quelle derivanti dall'eventuale svolgimento di at-	
	tività diverse da quelle di interesse generale;	
	• proventi da raccolta fondi, effettuata anche in forma	
	organizzata e continuativa;	
	• i contributi e i finanziamenti dello Stato e/o delle Re-	
	gioni, delle Province, dei Comuni, di enti o istituzioni pub-	
	blici, privati o del Terzo Settore, anche finalizzati al so-	
	stegno di specifiche e documentate attività o progetti;	
	• i contributi di organismi europei e internazionali;	
	• la beneficenza, le donazioni, le oblazioni o i lasciti	
	in natura o in denaro ed ogni altro eventuale introito non	
	espressamente destinato all'aumento del patrimonio;	
	• i rimborsi, i corrispettivi, ricavi o entrate comunque	
	6	

	denominate derivanti da attività svolte in convenzione e/o in	
	accreditamento ovvero in qualsiasi altra forma, per l'eserci-	
	zio del complesso delle attività della Fondazione;	
	• qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;	
	• ogni altra entrata finalizzata all'attività dell'Ente.	
	Art. 5 Assenza di scopo di lucro	
	La Fondazione è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva	
	o in via principale attività di interesse generale per il per-	
	seguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo	
	3 luglio 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integra-	
	zioni.	
	La Fondazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo	
	svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patri-	
	monio.	
	In conformità alla normativa vigente, non potrà essere effet-	
	tuata in nessun caso la distribuzione, anche indiretta, di utili	
	ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a	
	fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri	
	componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di	
	qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rap-	
	porto.	
	In particolare, configurano distribuzione indiretta di utili le	
	circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legi-	
	slativo 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i. ovvero:	
	7	

	a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;	
	b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D. lgs. n.81 del 2015, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;	
	c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;	
	d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni	
	8	

non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori alla percentuale fissata dalla vigente normativa o aggiornata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 6 Organi

Organi della Fondazione sono:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) l'Organo di controllo, anche monocratico, nonché di revisione legale dei conti, nel caso del superamento dei limiti previsti dall'art.31 D.lgs. n.117/2017 e s.m.i.

Nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non sia esercitabile dall'organo di controllo, anche monocratico e quando ricorrano le condizioni di cui dall'art.31 D.lgs. n.117/2017 e s.m.i, è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 7 Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e processuale della Fondazione. Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da trattare nelle adunanze. Firma gli atti e quanto occorra per l'esecuzione di tutte le questioni che vengono deliberate. Esercita un generale potere di vigilanza

	su tutta la gestione dell'attività. Cura l'osservanza dello	
	Statuto, promuovendone le eventuali modifiche. Adotta ogni prov-	
	vedimento opportuno, riferendone, nel più breve tempo, al Con-	
	siglio di Amministrazione. In caso di morte, di impossibilità a	
	svolgere le proprie funzioni o di dimissioni del primo Presi-	
	dente nominato signor BARONCINI FRANCO, Presidente diverrà un	
	rappresentante designato dal Fondatore PUNTO D'INCONTRO - SO-	
	CIETA' COOPERATIVA SOCIALE.	
	In caso in cui il Consiglio di Amministrazione accerti l'assenza	
	o l'impedimento oggettivo e comprovato del Presidente, tutte le	
	sue funzioni attribuitegli dallo Statuto spettano al Vicepre-	
	sidente, che - in tale ipotesi, ed entro i limiti temporali di	
	impedimento accertati - assume la legale rappresentanza della	
	Fondazione in sostituzione.	
	Art. 8 Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro membri di	
	diritto che durano in carica fino a revoca o dimissioni o per	
	il periodo stabilito all'atto della nomina e sono rieleggibili.	
	Sono membri di diritto:	
	a) il signor BARONCINI FRANCO, nato a Imola (BO) li 13 luglio	
	1942, residente a Bellinzago Lombardo (MI), Via Bologna n. 3/H,	
	Codice Fiscale BRN FNC 42L13 E289V;	
	b) la signora FUGAZZA SINA, nata a Cremosano (CR) li 18 agosto	
	1942, residente a Bellinzago Lombardo (MI), Via Bologna n. 3/h,	
	Codice Fiscale FGZ SNI 42M58 D151T;	
	10	

	c) un rappresentante designato da PUNTO D'INCONTRO - SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE con sede in Cassano d'Adda (MI), Via Cassano	
	n. 37, codice fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione al	
	Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 11050040150;	
	d) un rappresentante designato dall'associazione denominata	
	ANFFAS MARTESANA APS - ETS con sede in Cernusco sul Naviglio	
	(MI), Via Boccaccio n. 18, codice fiscale 91550080153.	
	In caso di morte, di impossibilità a svolgere le proprie fun-	
	zioni o di dimissioni dei signori BARONCINI FRANCO e FUGAZZA	
	SINA, subentreranno agli stessi, dapprima un rappresentante di	
	PUNTO D'INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE e, quindi, un	
	rappresentante dell'associazione denominata ANFFAS MARTESANA	
	APS - ETS.	
	Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è investito di	
	tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.	
	Spetta al Consiglio di amministrazione, tra l'altro:	
	a) approvare le direttive generali che disciplinano le atti-	
	vità, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;	
	b) approvare il piano strategico e il piano delle azioni	
	annuali, sentite anche le proposte di PUNTO D'INCONTRO - SOCIE-	
	TA' COOPERATIVA SOCIALE ed ANFFAS MARTESANA APS - ETS;	
	c) redigere ed approvare il bilancio preventivo e il bilancio	
	di esercizio, nonché il bilancio sociale, nei casi previsti	
	dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove ri-	
	chiesta;	
	11	

	d)	deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ad
		uno o più componenti degli organi e dell'eventuale soggetto
		incaricato della revisione legale dei conti;
	e)	chiedere prestiti, mutui ed affidamenti bancari;
	f)	acquisire e alienare immobili;
	g)	aderire a consorzi o raggruppamenti di secondo grado;
	h)	conferire procure generali o "ad negotia", per singoli
		atti o categorie di atti, determinando i limiti temporali e di
		spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente de-
		finiti;
	i)	nominare il Vicepresidente;
	j)	nominare e revocare l'organo di controllo, anche monocra-
		tico, di cui all'articolo 9 del presente statuto e/o il revisore
		legale dei conti;
	k)	nominare Direttori, anche di area, stabilendone mansioni
		e conferendo i necessari poteri;
	l)	deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto;
	m)	nominare eventualmente un Comitato Esecutivo, i Comitati
		Scientifici, i Comitati di Coordinamento dell'attività opera-
		tiva, i Comitati di Controllo Gestionale ed ogni altro Organismo
		che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabi-
		landone mansioni ed eventuali compensi.
		Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio di ammini-
		strazione, quale organo collegiale, è generale e senza limiti,
		nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.
		12

Il Consiglio di amministrazione è altresì tenuto a:

a) vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego degli eventuali contributi ricevuti.

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno, oppure qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre quarti dei suoi componenti. La convocazione sarà effettuata mediante invito scritto con indicazione dell'ordine del giorno, almeno otto giorni prima.

Può, inoltre, nominare un Segretario scegliendolo anche tra persone esterne.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma, mezzi telefonici o posta certificata, inoltrata almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Le adunanze sono valide quando vi intervengano almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.

Le adunanze possono essere svolte in presenza o a distanza o in modalità mista (parte in presenza e parte a distanza). Ove siano celebrate in modalità mista o a distanza dovranno essere assicurate modalità atte a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro espressione di voto e consentire di intervenire al dibattito.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice e a votazione

	palese.	
	In caso di parità di voti, quello del Presidente avrà valore	
	doppio.	
	I componenti fanno parte del Consiglio di Amministrazione a	
	titolo esclusivamente volontario e gratuito, non avranno diritto	
	ad alcun compenso, ma ad un eventuale semplice rimborso spese,	
	qualora questi rappresentino la Fondazione in missioni autoriz-	
	zate dal Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 9 Organo di Controllo e revisione legale dei conti	
	L'Organo di controllo è un organo collegiale o monocratico di	
	controllo interno della Fondazione, nominato dal Consiglio di	
	amministrazione.	
	Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399	
	del c.c. nonché ai fini dell'eventuale revoca o dimissioni o	
	risoluzione consensuale per l'incarico di revisione legale dei	
	conti, si applica quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 7 del DM	
	261/2012.	
	I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra	
	le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del	
	Codice civile.	
	Nel caso di Organo di controllo collegiale i predetti requisiti	
	devono essere posseduti da almeno 1 (uno) dei componenti.	
	L'Organo di controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza	
	della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione, anche con riferimento alle	
	14	

disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.lgs. n.117/2017 e s.m.i. la revisione legale dei conti. In tal caso tutti i componenti o l'unico componente in caso di organo monocratico devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

E' facoltà del soggetto titolare del potere di nomina dell'organo di controllo optare, in alternativa all'affidamento all'organo di controllo, ancorché in possesso dei prescritti requisiti, di procedere alla nomina di un soggetto esterno, incaricato della revisione legale dei conti, sia come singolo professionista che come società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo accerta la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio attestando, altresì, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i..

A tali fini esso deve redigere una relazione relativa al rendiconto di esercizio di ogni anno, in cui documentare anche il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dal revisore legale, ove nominato.

	L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio	
	dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di	
	interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi, la	
	destinazione del patrimonio e l'assenza di scopo di lucro nonché	
	sulla non distribuzione di utili.	
	L'Organo di controllo può partecipare alle riunioni del Consi-	
	glio di amministrazione, esprimendo voto consultivo.	
	L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti	
	di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli	
	amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali	
	o su determinati affari.	
	L'organo di controllo esercita attività di impulso, per quanto	
	di propria competenza in caso di inerzia, assenza o impedimento	
	da parte del Presidente e/o del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 10 Libri Sociali	
	Oltre agli altri libri obbligatori, la Fondazione deve tenere:	
	• il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consi-	
	glio di amministrazione;	
	• il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo	
	di Controllo;	
	• il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri	
	eventuali organi sociali.	
	Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente	
	aggiornati presso la sede legale della Fondazione, con la sola	
	16	

eccezione del libro dell'Organo di Controllo, ove collegiale, e/o del revisore legale, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo previa apposita dichiarazione da depositare agli atti della Fondazione stessa.

Art. 11 Lavoratori e volontari

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura.

La differenza retributiva tra i lavoratori della Fondazione, compresi i dirigenti, non può essere superiore a quanto statuito all'art. 16 del D. Lgs n.117/2017 e s.m.i., da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

La Fondazione può avvalersi di volontari, che esprimono la volontà di contribuire alle attività della Fondazione in modo non occasionale, personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

La Fondazione iscrive in un apposito registro vidimato i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i..

	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun	
	modo, neanche dal beneficiario.	
	Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese ef-	
	fettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata,	
	entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti	
	dalla Fondazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i	
	limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.. Non è mai am-	
	nesso il rimborso forfettario.	
	La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma	
	di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro	
	rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.	
	Art. 12 Esercizio della Fondazione e bilanci	
	L'esercizio va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre	
	di ogni anno.	
	La Fondazione redige il bilancio di esercizio per competenza,	
	formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale,	
	con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e della	
	relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'an-	
	damento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di per-	
	seguimento delle finalità statutarie.	
	La Fondazione si attiene alle vigenti normative in materia,	
	nonché ai relativi schemi adottati dagli Organi competenti.	
	Entro 180 (centoottanta) giorni dalla fine dell'esercizio il	
	Consiglio di amministrazione redige e approva, previo parere	
	dell'organo di controllo, il bilancio dell'esercizio, corredato	
	18	

della relazione dell'attività svolta durante l'esercizio e documentando nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

La Fondazione, se tenuta per legge, redige il bilancio sociale, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 13 Devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento della Fondazione deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di scioglimento il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone gli eventuali compensi.

Nel caso in cui si verifichi una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., a favore di altre Fondazioni iscritte nell'Ente del Terzo Settore con il medesimo scopo solidaristico, con le modalità previste dalla Legge.

Art. 14 Norme di legge

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice civile e delle Leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Milano,

25 marzo 2026F.to: Franco Baroncini

[illegible]